

INFORMATIVA LAVORATORI COVID-19



Decreto-Legge 127/2021 – Green Pass in ambito lavorativo

Il **21 settembre** è stato pubblicato il **Decreto-Legge 127/2021** che riporta *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.*

Con il provvedimento viene disciplinato l'impiego della certificazione verde in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, viene inoltre disciplinata la durata delle certificazioni verdi.

In estrema sintesi:



con il testo il Green Pass diventa **obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro** da parte di chiunque svolga a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Questo a partire **dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre**, o comunque fino al termine dell'emergenza.

A chi si applica

Sono tenuti a possedere, ed esibire su richiesta, i Certificati Verdi i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa nel settore privato. Il Green Pass è obbligatorio quindi anche per i fornitori, i contratti esterni, gli studi professionali, i lavoratori autonomi e domestici.

Il Green pass attesta una delle seguenti condizioni:

- ✓ Essere vaccinati anti Covid-19 - viene emesso dopo 15 giorni dalla prima dose, o al completamento del ciclo vaccinale;
- ✓ Essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare, eseguiti rispettivamente nelle ultime 48 o 72 ore;
- ✓ Essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;
- ✓ Essere guariti dal Covid-19 ed aver fatto una dose di vaccino.

Il controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui sopra è demandato al Segretario Generale, che con atto formale incarica i soggetti designati alla verifica, anche a campione, dei Green Pass.

I lavoratori sprovvisti di Green pass saranno considerati assenti ingiustificati senza stipendio, dal primo giorno e fino alla presentazione della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2021 o termine dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre, se sorpresi all'interno del luogo di lavoro senza green pass è prevista sanzione da 600 a 1.500 euro.

“Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni”.

INFORMATIVA LAVORATORI COVID-19